

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -  
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -  
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -  
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -  
Dott. CARACCILO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8967-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

SNC DI MICHIELETTO DINO & C. (OMISSIS) ed inoltre SOCIETA' GIERRE SNC DI MICHIELETTO ROMEO & C. entrambe in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato VOLANTI ANTONIO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO TOPPAN, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 96/19/2010 della Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA del 30.11.2010, depositata il 14/12/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCILO. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

**FATTO**

**LA CORTE**

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

Osserva:

La CTR di Venezia ha respinto l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 36/02/2008 della CTP di Treviso che aveva integralmente accolto il ricorso della "Diva snc" - ed ha così annullato l'avviso di liquidazione concernente l'accertamento di decadenza dell'agevolazione imposta di registro L. n. 388 del 2000, ex art. 33 ottenuta in riferimento alla compravendita di un terreno nell'anno 2002 poi rivenduto senza che su detto terreno fosse stata realizzata l'utilizzazione edificatoria alla quale l'agevolazione è correlata.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la sentenza di Cassazione citata dall'Ufficio si riferisca a fattispecie diversa da quella evidenziata nel caso in esame. Infatti, nel caso in esame "i primi acquirenti hanno costruito - prima di vendere - l'intera struttura e solo dopo è avvenuta la cessione".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente si è costituita con controricorso, resistendo alle censure.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di censura -rubricato come "insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" - la ricorrente si duole della sentenza di secondo grado per essere stata questa redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute nel dispositivo, in riferimento alle censure (proposte dalla odierna parte ricorrente con l'atto di appello e debitamente riassunte nel ricorso introduttivo di questo grado, con minuzioso rispetto del canone di autosufficienza) volte ad ottenere la riforma della decisione di primo grado. In specie, la questione non adeguatamente esaminata è quella prospettata in appello e volta ad evidenziare che "al momento della rivendita non era stato edificato un rustico significativo completo di mura perimetrali e copertura".

Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1. Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la quale: "E' denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o apparente, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica". Nella specie di causa il giudicante si è indotto a disattendere l'appello proposto dalla parte pubblica sulla scorta di un'affermazione apodittica e priva di giustificazioni argomentate in qualsivoglia modo con riferimento al fatto principalmente controverso, e cioè il grado di completezza dell'immobile all'atto della rivendita del fondo, circostanza rilevante ai fini di poter stabilire se fosse stato realizzato l'intento edificatorio a stimolare il quale è strumentale il beneficio di cui qui si tratta. Le motivazioni del provvedimento risultano perciò apodittiche ed insufficienti a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dell'appello, apparendo necessario rinnovare l'esame delle questioni proposte con l'appello principale contro la pronuncia di primo grado.

Roma, 10 giugno 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2012